



# A Il Guardasigilli

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

- VISTO** l'art.41 - bis, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n.354, inserito dall'art.19 del decreto-legge 8 giugno 1992, n.306;
- RITENUTO** che ricorrono gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, a causa dell'azione sempre più diffusa, aggressiva e spietata della criminalità organizzata, della quale sono significativi esempi i recenti gravissimi episodi criminali in cui hanno perso la vita tre magistrati ed otto agenti della polizia di Stato, nonchè i numerosi sequestri di persona a scopo estorsivo tutt'ora in atto in varie zone del Paese, i ripetuti fatti di sangue e gli ingenti traffici di sostanze stupefacenti;
- RITENUTO** che sussistono concreti pericoli per l'ordine e la sicurezza negli istituti penitenziari, determinati dalla presenza, nei medesimi istituti, di un rilevante numero di detenuti per i delitti di cui al comma 1 dell'articolo 4 bis della legge n.354/75, pericoli accentuati dal verificarsi di episodi di violenza nei confronti del personale penitenziario, quali ad esempio il recente sequestro di un agente nel carcere di Firenze Sollicciano;
- RITENUTO** conseguentemente necessario adottare, al fine di rafforzare l'ordine e la sicurezza degli istituti penitenziari, urgenti provvedimenti intesi a limitare, o a controllare nei confronti di alcuni detenuti, i contatti con l'esterno e con altri detenuti, sospendendo, anche in parte, l'applicazione di alcune ordinarie regole di trattamento e di alcuni istituti previsti dalla legge n.354/75, limitatamente a



# *Il Guardasigilli*

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

quegli aspetti che, per esperienza acquisita, nonchè in rapporto con la pericolosità dei soggetti e dei loro legami con la criminalità organizzata, possono in concreto porsi in contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza;

**RITENUTO**

che la sospensione dell'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dall'ordinamento penitenziario va disposta nei confronti di quei soggetti dei quali il D.L. n.306/92 ha presunto la particolare pericolosità ad essi vietando la concessione dei benefici penitenziari;

**CONSIDERATO**

che nell'ambito di tale categoria di soggetti quelli indicati nella parte dispositiva del presente decreto, anche secondo notizie riferite dalle autorità preposte a compiti di polizia e prevenzione, hanno evidenziato una particolare concreta pericolosità desumibile dalla complessiva personalità dei predetti detenuti, personalità che rende ipotizzabile, in specie, la permanenza di collegamenti operativi con le organizzazioni criminali ed in grado di esprimersi impartendo direttive e comunque instaurando legami con l'esterno, pregiudizievoli per l'Ordine Pubblico e la sicurezza degli istituti penitenziari;

**CONSIDERATO**

che è altresì fondato ritenere che tali detenuti svolgono attiva opera di proselitismo nei confronti degli altri detenuti o mantengono atteggiamenti di supremazia e di sopraffazione così da instaurare o perpetuare sodalizi criminali tipici della criminalità organizzata;



# *Il Guardasigilli*

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

## DECRETA

### Art.1

1. In attuazione dell'art.41-bis comma 2 della legge 26 luglio 1975, n.354, nel testo modificato dall'art.19 del decreto-legge 8 giugno 1992, n.306, nei confronti dei detenuti indicati nell'art.2 del presente decreto, è sospesa l'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla legge 26 luglio 1975, n.354, e successive modificazioni, di seguito specificati:

a) corrispondenza telefonica (art.18 legge n.354/1975);

b) colloqui e corrispondenza epistolare e telegrafica con altra persona detenuta o internata anche se si tratta di congiunto o convivente (art.18 legge n.354/1975);

c) corrispondenza epistolare e telegrafica non sottoposta a visto di controllo da parte del direttore dell'istituto penitenziario o da un suo delegato;

d) colloqui con i terzi (art.18 legge 354/1975);

e) colloqui con i familiari e conviventi con frequenza superiore complessivamente ad uno al mese e di durata superiore ad un'ora (art.18 legge 354/1975) a prescindere dal numero di persone ammesse al colloquio;



# *A. Guardasigilli*

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

f) ricezione dall'esterno di somme in peculio superiori all'ammontare mensile stabilito ai sensi dell'art. 54, comma 6, D.P.R. 29 aprile 1976, n.431, e invio di somme all'esterno, fermo restando il pagamento di spese inerenti alla difesa legale ed il pagamento di multe ed ammende (art.25 legge n.354/1975).

g) ricezione dall'esterno di pacchi contenenti generi ed oggetti, ad eccezione di quelli che contengono abiti, biancheria ed indumenti intimi purchè nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia (art.3 legge n.354/1975 e art.14 reg.esecuz. D.P.R. 29.4.1976, n.431, e successive modificazioni);

h) organizzazione delle attività culturali, ricreative e sportive (artt.15 e 27 legge n.354/1975);

i) nomina e partecipazione alle rappresentanze dei detenuti e degli internati (articoli 9, 12, 27 e 31 legge n.354/1975);

l) svolgimento di attività artigianali per proprio conto o per conto terzi (c.d. lavoro a domicilio, art.20, comma 8, legge 354/1975);

m) acquisto al sopravvitto di generi alimentari che secondo l'uso comune richiedano cottura (art.9, ultimo comma, legge n.354/1975);

n) permanenza all'aria aperta per oltre due ore giornaliere (art.10 legge n.354/1975).



# *Il Guardasigilli*

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

## Art. 2

1. I detenuti nei confronti dei quali si applica la sospensione delle regole di trattamento e degli istituti indicati nell'art. 1 sono i seguenti:

- 1) ALBERTI Gerlando s. assegnato nel carcere di Volterra
- 2) ALBERTI Gerlando j. assegnato nel carcere di Volterra
- 3) BUCCARELLA Salvatore assegnato nel carcere di Milano
- 4) CAGNAZZO Maurizio assegnato nel carcere di Cagliari
- 5) CARROZZA Domenico assegnato nel carcere di Messina
- 6) CIRFETA Cosimo assegnato nel carcere di Cagliari
- 7) CUTOLO Raffaele assegnato nel carcere di Belluno
- 8) DE TOMMASI Giovanni assegnato nel carcere di Cagliari
- 9) DI BARI Francesco assegnato nel carcere di Taranto
- 10) DI MAIO Salvatore assegnato nel carcere di Nuoro
- 11) FARO Antonino assegnato nel carcere di Voghera
- 12) GALLICO Antonino assegnato nel carcere di Milano
- 13) GIANNELLI Luigi assegnato nel carcere di Nuoro
- 14) GRECO Salvatore assegnato nel carcere di Pisa
- 15) LEGGIO Luciano assegnato nel carcere di Nuoro
- 16) MADONIA Francesco assegnato nel carcere di Pisa
- 17) MARANO Antonino assegnato nel carcere di Voghera
- 18) MEDDA Marco assegnato nel carcere di Voghera
- 19) MISSO Giuseppe assegnato nel carcere di Firenze
- 20) NUVOLETTA Lorenzo assegnato nel carcere di Milano



# *Il Guardasigilli*

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

- |     |             |           |                                   |
|-----|-------------|-----------|-----------------------------------|
| 21) | PADOVANO    | Salvatore | assegnato nel carcere di Nuoro    |
| 22) | PRESTA      | G.Franco  | assegnato nel carcere di Piacenza |
| 23) | SCRETI      | Cosimo    | assegnato nel carcere di Bari     |
| 24) | TORNESE     | Mario     | assegnato nel carcere di Nuoro    |
| 25) | VERNENGO    | Pietro    | assegnato nel carcere di Milano   |
| 26) | BRUSCA      | Bernardo  | assegnato nel carcere di Messina  |
| 27) | ERCOLANO    | Salvatore | assegnato nel carcere di Messina  |
| 28) | PINOCCHIARO | Francesco | assegnato nel carcere di Novara   |
| 29) | FIDANZATI   | Guglielmo | assegnato nel carcere di Novara   |
| 30) | POMPEO      | Mario     | assegnato nel carcere di Trani    |
| 31) | FAZIO       | Angelo    | assegnato nel carcere di Palmi    |
| 32) | ROTOLO      | Salvatore | assegnato nel carcere di MI-Opera |
| 33) | SENAPA      | Pietro    | assegnato nel carcere di Milano   |
| 34) | VENETUCCI   | Robert    | assegnato nel carcere di Pesaro   |
| 35) | GRECO       | Giuseppe  | assegnato nel carcere di Pisa     |
| 36) | VERDE       | Domenico  | assegnato nel carcere di Bari     |
| 37) | PAGANO      | Guido     | assegnato nel carcere di Bologna  |

## Art.3

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 hanno



# *Il Guardasigilli*

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

decorrenza immediata ed hanno efficacia sino a tutto il  
giorno 20.07.1993.

Roma, 20.07.1992

  
IL MINISTRO